



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 800 del 11 settembre 2025

Differimento dei termini previsti dai decreti commissariali nn. 675 e 739 del 2025 per la trasmissione delle comunicazioni sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche e sulla piattaforma GE.DI.SI relativi agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione ammessi al contributo sisma e alle detrazioni fiscali per il Superbonus.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del Decreto Legge n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, prorogato fino al 31.12.2024 con Decreto del Presidente della Repubblica in data 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 5 febbraio 2024, al n. 327 e successivamente prorogato fino al 31.12.2025 con Decreto del Presidente della Repubblica in data 13 gennaio 2025 e registrato dalla Corte dei conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il Decreto-Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 1, comma 673, della Legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*", con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo, dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016 con il quale sono stabilite le funzioni del Commissario straordinario tra le quali "*coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I, sovrintendendo all'attività dei vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi, ai sensi dell'articolo 5*";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, convertito, con modificazioni, dalla Legge del 17 luglio 2020, n. 77, in particolare, l'articolo 119, commi 1 ter e 4 quater;

Visto il Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 *“Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”*, convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, e successive modifiche, in particolare, il comma 3-ter.1 dell'articolo 2;

Visto il Decreto-Legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, recante *“Misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali nonché relative all'amministrazione finanziaria”*;

Visto il comma 3, dell'articolo 4 del decreto-legge n. 95 del 2025, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, che ha integrato il sopra richiamato comma 3-ter .1 del d.l. 11 del 2023, con l'inserimento del seguente periodo : *«La deroga di cui al primo periodo opera anche per le spese di cui all'articolo 119, comma 8-ter .1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostenute nell'anno 2026, a valere sulle risorse di cui al secondo periodo, con esclusione di quelle riferite agli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009.»*;

Visto l'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione privata, approvato con Ordinanza del 15 dicembre 2022, n. 130 ai sensi del quale: *“1. Gli incentivi fiscali previsti dal precedente art. 46 sono fruibili, per l'importo eccedente il contributo concesso per la ricostruzione, per tutti gli interventi edilizi di riparazione o di ricostruzione in sito disciplinati dal presente Testo unico, nonché per gli interventi di ricostruzione degli edifici danneggiati per i quali si sia resa obbligatoria, a seguito di provvedimenti della pubblica autorità, la ricostruzione in altro sito e per le delocalizzazioni, anche volontarie, non riconducibili alle fattispecie di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, e che non comportino trasformazione urbanistica del territorio. 2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi per i quali sia già stato emanato il decreto di concessione del contributo anche, ove occorra, previa presentazione di varianti in corso d'opera nel rispetto della normativa sulla ricostruzione.”*;

Visto il successivo articolo 48 del Testo Unico della Ricostruzione privata ai sensi del quale *“Ai fini dell'applicazione delle detrazioni fiscali di cui alla presente Sezione, i soggetti legittimati allegano alla domanda di contributo presentata ai sensi del presente Testo unico, o alla variante della stessa ai sensi del precedente art. 47 comma 2, apposita dichiarazione con cui si impegnano a richiedere le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 46.”*;

Visti, altresì, i commi 8 ter e 8 ter1, dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 e successive modificazioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Richiamata, in particolare, la disciplina transitoria dettata dal comma 3, dell'articolo 1 del summenzionato decreto- legge n. 39 del 2024 che stabilisce *“Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente articolo, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023, per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 del presente articolo o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.”*;

Visto l'articolo 119, comma 13 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;

Visto, altresì, il successivo comma 13-bis del medesimo articolo 119, secondo il quale *“l'asseverazione di cui al comma 13, lettere a) e b), del presente articolo è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121. L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva realizzazione [...]”*;

Visto l'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e, in particolare, il comma 1-bis;

Visto l'articolo 3 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, il quale detta disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente, in particolare, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, concernenti le informazioni che devono essere trasmesse all'ENEA e al PNCS, gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente dai soggetti che sostengono spese per gli interventi di efficientamento energetico agevolabili e da quelli che sostengono spese per gli interventi antisismici agevolabili, ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto- legge n. 34;

Visto, inoltre, il successivo comma 3 del medesimo articolo 3, il quale prevede testualmente che *“Sono tenuti a effettuare la trasmissione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 e le relative variazioni i soggetti:*

- a) *che entro il 31 dicembre 2023 hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, e che alla stessa data non hanno concluso i lavori;*
- b) *che hanno presentato la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, a partire dal 1° gennaio 2024.”*;

Visto che ai sensi del successivo comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 39 del 2024 *“Il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”*;

Visto l'art. 70, comma 6 del Testo Unico della Ricostruzione privata ai sensi del quale *“Gli Uffici speciali, approvato il progetto per l'importo ritenuto congruo, provvedono tempesti-*



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

vamente a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) e i codici CIG e COR previsti dalle leggi vigenti, dandone comunicazione al richiedente mediante la procedura informatica a tal fine predisposta;

Richiamati:

- il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 329 del 6 agosto 2020, recante modifica del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017, recante "*Sisma Bonus - Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati*";
- Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "*Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus.*";
- Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020, recante "*Requisiti delle asseverazioni per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus*";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024 e successive modifiche e relativi Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso decreto, con il quale in attuazione dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 39 del 2024 sono definiti il contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni relative alle spese per gli interventi agevolabili di efficientamento energetico e per gli interventi agevolabili antisismici;

Dato atto che tramite la piattaforma Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche" vengono acquisiti dati e informazioni, tra cui la quantificazione della spesa ammissibile in adempimento all'obbligo normativo introdotto dal citato decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, relativamente agli interventi antisismici agevolabili.

Visto il Decreto del 24 luglio 2025, n. 675 "*Comunicazione sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche del Dipartimento Casa Italia del Codice Unico di Progetto (CUP) e aggiornamento importi su piattaforma GE.DI.SI relativi agli interventi edilizi di riparazione o ricostruzione ammessi al contributo sisma e alle detrazioni fiscali per il Superbonus.*", con il quale, al fine di acquisire le informazioni necessarie per il monitoraggio puntuale della spesa relativa alla realizzazione degli interventi nella ricostruzione privata Sisma 2016, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, in sinergia con il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si è proceduto con un aggiornamento del P.N.C.S., idoneo a consentire, in relazione ad ogni singolo intervento finanziato, l'inserimento del dato identificativo del Codice Unico di Progetto (CUP);

Atteso che con il sopra richiamato decreto, per le richieste di contributo di cui all'articolo 47 del Testo Unico della Ricostruzione Privata, trasmesse in data **anteriore al 30 marzo**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

2024, per le quali, alla data di pubblicazione dello stesso decreto **non fosse stato emanato il decreto di concessione del contributo**, è stata, prevista l'integrazione, con apposita variante (RCR), dei dati relativi all'importo dei lavori e delle spese tecniche eccedenti il contributo di ricostruzione agevolabili ai sensi della specifica normativa fiscale;

Visto il Decreto del 06 agosto 2025, n. 739 "*Ricognizione sulla piattaforma GE.DI.SI, al solo fine dell'analisi statistica, della spesa concernente la detrazione fiscale del Superbonus per gli interventi di riparazione o ricostruzione di edifici privati oggetto di concessione del contributo in data antecedente il 30 marzo 2024.*" con il quale, ai fini esclusivamente statistici e conoscitivi, è stata disposta la ricognizione della spesa complessiva dei benefici fiscali richiesti in relazione alle domande di concessione del contributo **trasmesse in data antecedente il 30 marzo 2024** per le quali alla data di pubblicazione dello stesso decreto **sia stato rilasciato il decreto di concessione del contributo**, prevedendo in relazione alle predette domande la trasmissione di specifica variante (RCR) contenente i dati relativi all'importo dei lavori e delle spese tecniche eccedenti il contributo di ricostruzione agevolabili ai sensi della specifica normativa fiscale;

Atteso che i citati Decreti nn. 675 e 739 hanno previsto **il termine del 10 settembre 2025** per l'inserimento, in relazione ad ogni singolo intervento finanziato, sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche del dato identificativo del Codice Unico di Progetto (CUP), e, in relazione alle richieste di cui ai punti precedenti, per la trasmissione da parte dei professionisti delle **varianti** (RCR) all'interno del fascicolo GE.DI.SI., al fine dell'acquisizione dei dati richiesti nel Quadro C – Sezione "*Disciplina in materia di concorso di risorse*" delle stesse domande;

Considerato che alla data di scadenza di cui sopra si è verificato un disservizio sul Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche che ha determinato la sospensione del servizio per un significativo arco temporale;

Preso atto della nota con la quale la Rete delle Professioni Tecniche Umbria, in considerazione della problematica verificatasi, ha chiesto al Commissario straordinario di valutare la opportunità di un breve differimento del termine del 10 settembre 2025;

Ritenuto opportuno accogliere la suddetta richiesta anche in considerazione del comunicato da parte del Dipartimento Casa Italia che nella giornata dell'11 settembre, a partire dalle ore 9 e fino a tutta la giornata del 12 settembre, il Portale sarà temporaneamente non disponibile per consentire aggiornamenti tecnici;

Considerato che con Decreto commissariale n. 283 del 27 marzo 2025, si è proceduto all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2025-2027, e che tale documento è applicabile a tutti i processi e procedimenti costituenti la missione istituzionale e le funzioni del Commissario straordinario, come previsti dal decreto-legge 189 del 2016, nonché a tutte le funzioni di supporto interno gestite dalla Struttura commissariale;

Preso atto che, in seguito all'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e Trasparenza 2025-2027, non sussistono conflitti d'interesse all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013.

Tutto ciò premesso

DECRETA

Art. 1

1. I termini adempimentali previsti dall'art. 1, commi 2 e 4 del Decreto del 24 luglio 2025, n. 675 e dall'art. 1, comma 2 del Decreto del 06 agosto 2025, n. 739 sono differiti alla data del 15 settembre 2025.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Commissario Straordinario – sezione Amministrazione trasparente ed è trasmesso agli Uffici Speciali delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nonché agli ordini professionali interessati.

Il Dirigente del Servizio Tecnico
per gli interventi di ricostruzione
Ing. Andrea Crocioni

Il Commissario straordinario
Sen Avv. Guido Castelli

